



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 22-04-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di aprile dalle ore 20:35, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in una sala delle adunanze si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

Campo Bagatin Enzo	Sindaco	Presente
Martina Giancarlo	Vice Sindaco	Presente
Borello Davide	Consigliere	Presente
Sereno Diego	Consigliere	Presente
Belletto Luca	Consigliere	Presente
Brancato Antonino	Consigliere	Presente
Vayr Enzo	Consigliere	Presente
Giors Monica	Consigliere	Presente
Rey Marco	Consigliere	Presente
Plano Milena	Consigliere	Presente
Olivero Fugera Franco	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sigot Livio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Campo Bagatin Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a “ APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. ”

Dopo l'esame consiliare:

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 11
- Astenuti n. 1 (Olivero Fugera)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 4 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come riportato e in quanto necessari;

Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa prevista dalla legge;

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 11
- Astenuti n. 1 (Olivero Fugera)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI GIAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 4 del 15-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444/2019 del 31/10/2019, n. 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani e n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Tenuto conto, ancora, che la succitata deliberazione Arera n. 363/2021/1/RIF ha previsto:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, oltre che un'eventuale revisione *infra periodo* della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'ETC e che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Atteso che

- il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;
- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:
 - 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
 - 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, approvato dal Cados con delibera assembleare n. 11 del 27.04.2022, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e in applicazione della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF (TQRIF), nonché predisposto, ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali;

Considerato che con la stessa deliberazione dell'assemblea Cados n. 11/22, veniva previsto l'aggiornamento del PEF con cadenza biennale (biennio 2024/2025) secondo le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità;

Vista la comunicazione prot. n. 881 del 02.04.2024, con la quale il Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) ha trasmesso a questo Comune l'aggiornamento delle schede P.E.F. per il biennio 2024/2025, approvato definitivamente dall'assemblea consortile in data 23.4.2024;

Rilevato, pertanto, che l'aggiornamento del PEF in approvazione per il biennio 2024/2025, prevede per l'anno 2025 un costo complessivo di € 81.114,00 da leggersi come totale di entrate tariffarie, diviso tra il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile per € 67.921,00 e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per € 13.193,00;

Preso atto di tale totale che verrà posto a base per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno corrente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 25/22, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, slegando così il termine dall'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Giaglione è pari al 97% e quella delle utenze non domestiche è pari al 3%;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2025, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- il coefficiente Kb di parte minima per le utenze domestiche;
- per le utenze relative ai non residenti e abitazioni tenute a disposizione un coefficiente minimo pari a due occupanti per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99, ad eccezione

delle utenze ubicate fuori dalla zona servita oltre i 1000 m. di distanza, per le quali è stato abbinato un coefficiente pari a 1 occupante;

- la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze e locali accessori delle abitazioni, che devono essere sommate a quelle degli alloggi, per essere, quindi assoggettate alla tariffa unitaria corrispondente al numero di occupanti;

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

- Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Giaglione una percentuale minima (3%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, con decorrenza 1° gennaio 2025, la tariffa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) viene confermata nella stessa misura del 2024, pari al **5%** degli incassi della TARI comunale (Decreto del Sindaco metropolitano n. 308 del 4 ottobre 2024); tale tributo verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge (prot. in arrivo n. 86/25);

Tenuto conto, inoltre, che la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 ha previsto dal 2024 l'introduzione di elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati da ARERA; tali componenti perequative verranno inserite in aggiunta in bolletta a carico dell'utenza e dovranno essere successivamente versate alla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Nello specifico le componenti perequative servono a compensare i costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio. A decorrere dal 01.01.2024 sono state pertanto istituite le seguenti componenti perequative unitarie:

- *UR1,a*: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/22) = pari a € 0,10/utenza per anno;
- *UR2,a*: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi = pari a € 1,50/utenza per anno;

le componenti potranno essere aggiornabili annualmente da parte dell'autorità;

Considerato, inoltre, che il DPCM del 21.01.25 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13.03.2025, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 01.01.2025, in attuazione dell'art. 57-bis c. 2 del DL 124/19, conv. in L. n. 157/2019. La misura agevolativa si rivolge agli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale, i cui nuclei familiari siano in possesso di indicatore ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di € 9.530,00, soglia innalzata a € 20.000,00 per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli. Gli stessi parametri sono già in uso e adottati per i bonus sociali nei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. Il decreto stabilisce che l'agevolazione venga finanziata mediante una componente perequativa, trasferendo l'onere delle agevolazioni sulla collettività degli utenti, che si aggiungerà anch'essa in bolletta a carico dell'utenza nella misura individuata dall'Autorità ARERA.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 17/08/2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 25, c. 3, del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 24/21 del 17/08/2021, in merito ai termini di riscossione della tassa, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20, in data 24/09/2020;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025, predisposto ai sensi della deliberazione Arera363/2021/R/Rif, dai soggetti gestori, acquisito agli atti come integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo riferito al "totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/Drif/2021" per complessivi € 81.114,00 = di cui per costi fissi € 13.193,00 e per costi variabili € 67.921,00 (Pef biennio 2024/2025 allegato alla presente).
- 3) Di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI come da prospetto allegato e nello specifico riportate a pagina 7 e 8 dell'allegato.
- 4) Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 24 del Regolamento vigente.
- 5) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
- 6) Di dare che anche le componenti perequative saranno oggetto di riversamento nelle casse della "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), nei termini stabiliti.
- 7) Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 10) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Campo Bagatin Enzo

IL Segretario Comunale
Dott. Sigot Livio

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e rispettive norme collegate